



sent. 2331/10
con. 2763/10
Ref. 3455/200

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI CATANIA - TERZA SEZIONE CIVILE - dott.ssa Monica Zema
ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di 1° iscritta al n. 10460/2006 R.G.A.C., promossa

DA

_____, nato a _____ il _____, e
nata a _____ il _____, entrambi res. in Ragusa in Largo San Vito n. 4, nella
qualità di genitori esercenti la patria potestà sul figlio minore
nato a _____ il _____, rappr. e dif. dall'avv. Francesco Biazzo ed
elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo, come da procura in atti

ATTORI

CONTRO

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, UFFICIO SCOLASTICO
PROVINCIALE DI RAGUSA E CIRCOLO DIDATTICO "C. BATTISTI" DI RAGUSA
rappr. e dif. dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania

CONVENUTI

E CON LA CHIAMATA IN GARANZIA DI

CARIGE ASS.NI SPA, con sede in Milano P101677750158

rappr. e dif. dall'avv. _____ ed elettivamente domiciliata presso lo
studio di quest'ultimo, come da procura in atti

CHIAMATA IN GARANZIA

All'udienza dell'11.12.2009 le parti precisavano le conclusioni come da verbale in atti.

IN FATTO ED IN DIRITTO

... e ..., nella qualità di genitori esercenti la potestà sul figlio minore ..., convenivano in giudizio il Ministero della Pubblica Istruzione chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dal proprio figlio a seguito di lesioni fisiche subite durante le ore scolastiche.

Esponavano che il minore - che frequentava la quarta elementare presso il centro didattico ..., alla fine dell'ora di attività motoria, veniva colpito al viso da un compagno con una clavetta di legno e subiva la perdita dei 2/3 della corona dentale del 21° elemento, con linea di frattura della parte residua.

Il ministero si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso e la chiamata in garanzia della società assicuratrice che aveva stipulato con il circolo didattico, frequentato dal minore, una polizza assicurativa per rischi da infortunio e responsabilità civile.

La domanda va accolta per quanto di ragione.

Trova applicazione, nel caso in esame, la presunzione di responsabilità posta a carico dei precettori dall'art. 2048, secondo comma, cod. civ.

Ed invero, secondo la giurisprudenza ormai pacifica della Suprema Corte, la suddetta presunzione trova applicazione limitatamente al danno cagionato ad un terzo dal fatto illecito dell'allievo e non e' invocabile al fine di ottenere il risarcimento del danno che l'allievo abbia, con la sua condotta, procurato a se stesso.

Ne consegue che, ove si verifichi un danno a un minore, nel momento in cui lo stesso si trovi sotto la vigilanza del precettore cui era stato affidato, non è sufficiente (nell'ipotesi in cui non venga dedotta anche una responsabilità contrattuale) che il danneggiato provi l'affidamento del minore al precettore

medesimo, ma incombe sul danneggiato l'onere di provare il fatto costitutivo della sua pretesa, e, cioè, l'illecito subito da parte di un altro soggetto. Una volta fornita detta prova, trova applicazione la presunzione di colpa di cui alla norma citata e incombe sull'affidatario l'onere di provare il fatto impeditivo, di non aver, cioè, potuto evitare il verificarsi del fatto (Cass., 2005/12966).

Ed infatti, l'art. 2048 cod. civ., dopo aver previsto la responsabilità dei precettori e maestri per i danni cagionati dal fatto illecito dei loro allievi nel tempo in cui sono sottoposti alla loro vigilanza, dispone che tali soggetti sono liberati dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto.

Peraltro, per vincere la presunzione di responsabilità a carico della P.A., in virtù del rapporto organico con gli insegnanti, nel caso in cui il fatto dannoso si sia verificato nell'ambito di una scuola pubblica, occorre la dimostrazione di avere esercitato la vigilanza nella misura dovuta, il che presuppone anche l'adozione, in via preventiva, di misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare una situazione di pericolo, nonché la prova dell'imprevedibilità e repentinità, in concreto, dell'azione dannosa (Cass., 2001/5668).

Nel caso in esame, si osserva che, da un lato, è provata la sussistenza di un fatto illecito subito dal minore – ed, infatti, non è contestato che il figlio degli attori abbia riportato lesioni all'arcata dentaria a causa di un colpo di clavetta ricevuto da un compagno (fatto illecito poichè, quanto meno, colposo) -, dall'altro, che gli attori hanno agito, oltre che ai sensi dell'art. 2048 cc, anche in via contrattuale.

D'altro canto, il ministero convenuto non ha provato, né si è offerto di farlo, che l'incidente de quo si è verificato per causa allo stesso non imputabile.

Secondo il costante insegnamento della Suprema Corte, il contenuto della prova liberatoria non si esaurisce nella dimostrazione di non avere potuto impedire il

fatto, ma si estende alla dimostrazione di avere adottato, in via preventiva, le misure organizzative idonee ad evitarlo, con la conseguenza che non può dirsi raggiunta la prova liberatoria in base alla dimostrazione dell'impossibilità di intervenire dopo l'inizio della serie causale sfociante nella produzione del danno, essendo a questo fine necessaria anche la dimostrazione che siano state predisposte idonee misure preventive, nonché la dimostrazione di avere esercitato la sorveglianza sugli allievi con una diligenza diretta ad impedire il fatto, con la conseguenza che, ove difettino le più elementari misure organizzative per mantenere la disciplina tra gli allievi, non è lecito invocare l'imprevedibilità del fatto (Cass., 2001/5668).

Avendo il convenuto violato l'obbligo di vigilanza e sorveglianza sullo stesso gravante, va condannato a risarcire alla parte attrice i danni subiti.

La ctu medico legale ha accertato che il minore, a seguito dei fatti per cui è causa, ha subito un << *valido trauma contusivo all'arcata dentaria da corpo contundente con frattura coronale di 2/3 dell'elemento dentale 21 – incisivo superiore sin. con esposizione della polpa* >> da cui è derivato un danno biologico permanente pari al 1,25 % ed un danno biologico temporaneo parziale al 50%.di giorni 10.

Pertanto, gli attori, nella qualità, hanno certamente diritto al risarcimento del danno biologico consistente nella menomazione dell'integrità psicofisica (intesa come bene a sé stante) che è sempre presente in caso di accertata invalidità e che prescinde dal danno correlato alla capacità di produrre reddito.

Tale voce di danno condiziona la vita del soggetto leso nelle esplicazioni della sua personalità, in tutte le sue forme, e deve essere risarcito indipendentemente dalla esistenza di un ulteriore danno patrimoniale o morale.

Al minore vanno pure liquidate le sofferenze morali subite a seguito del sinistro,

rientranti, - come chiarito recentemente dalla Cassazione a Sezioni Unite, con le sentenze nn. 26972, 26973, 26974 e 26975 tutte depositate l'11.11.2008 e con un corpo motivato unitario - << nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente.

... dovrà il giudice, qualora si avvalga delle note tabelle, procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza >>.

Ed invero, << E' compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore - uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione >> (v. punto 4.8 delle citate sentenze).

Sul punto si osserva che la Cassazione ha precisato, al punto 4.10, che << Il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno conseguenza (Cass. n. 8827 e n. 8828/2003; n. 16004/2003), che deve essere allegato e provato.

... Per gli altri pregiudizi non patrimoniali (diversi dal biologico) potrà farsi ricorso alla prova testimoniale, documentale e presuntiva. Attenendo il pregiudizio (non biologico) ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo, e potrà costituire anche l'unica fonte per la formazione del convincimento del giudice, non trattandosi di mezzo di prova di rango inferiore agli altri (v., tra le tante, sent. n. 9834/2002). Il danneggiato dovrà tuttavia allegare tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata di fatti noti che consentano di risalire al fatto ignoto >>.

Nel caso di specie, in considerazione della tipologia e dell'entità delle lesioni riportate, che incidono anche sul lato estetico, non può non ritenersi che il minore

non abbia subito una ripercussione dolorosa nell'ambito della sua sfera intima, imputabile alla percezione di essere rimasta vittima di negligenze della pubblica amministrazione ed alla riduzione della propria efficienza fisica.

La prova della sussistenza delle sofferenze in esame, può essere data, come chiarito dalle sentenze citate, per presunzioni, atteso che preoccupazioni, tensioni e disagi della persona fisica non sono suscettibili di una dimostrazione diretta; ne consegue che la prova per presunzioni non postula che il fatto ignoto da dimostrare sia l'unico riflesso possibile di un fatto noto, essendo sufficiente la rilevante probabilità del determinarsi dell'uno in dipendenza del verificarsi dell'altro, secondo criteri di regolarità causale ("id quod plerumque accidit") (Cass. civ., Sez.I, 03/01/2003, n.4); ed invero, si verte in tema di effetti riscontrabili solo attraverso deduzioni logiche di rilevante probabilità, sulla scorta dell'insieme delle circostanze del caso concreto (Cass. civ., Sez. I, 11/12/2002, n.1760).

Nella liquidazione del danno biologico permanente, premesso che l'unico criterio utilizzabile è quello equitativo e stante la mancanza di elementi sicuri ed attendibili a cui ancorare la determinazione del valore della salute, questo giudice ritiene di dover utilizzare il sistema c.d. a punto d'invalidità commisurato alla gravità della lesione dell'integrità psicofisica subita dal danneggiato (percentuale d'invalidità) e reso flessibile in rapporto all'età del danneggiato e, ciò, in considerazione della circostanza che più è elevata l'età tanto minore è il periodo di vita residua durante il quale l'invalidità deve essere sopportata.

Pertanto, alla luce delle superiori considerazioni, si ritiene di poter utilizzare le tabelle di Milano in uso presso quest'Ufficio giudiziario.

Non essendo prevista dalla citata tabella una liquidazione per l'1,25% di invalidità, si ritiene di dover riconoscere al minore il 2%, condividendo sul punto la valutazione del consulente di parte attrice.

La tabella prevede per la percentuale d'invalidità del 2%, relativa ad una persona di anni 9 al momento del fatto, la somma di € 2.725,00.

Per quanto riguarda l'equo ristoro del danno biologico conseguente all'invalidità temporanea, spetta, in virtù delle citate tabelle, la somma di € 88,00 al giorno per il danno biologico temporaneo, per il complessivo importo di € 440,00.

Si ritiene, diversamente da quanto sostenuto da parte attrice, che, con una lesione ad un elemento dentario, non possa essersi avuta un'invalidità temporanea assoluta, ma, come ritenuto dal ^{solo} ctu, un'inabilità temporanea al 50%.

Sulle somme liquidate a titolo di danno biologico e di danno morale spettano, per compensare il mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto, gli interessi legali a decorrere dal sinistro e fino al passaggio in giudicato del presente provvedimento, da calcolarsi sulle suddette somme devalutate, però, al momento del sinistro e rivalutate anno per anno secondo gli indici istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati.

Spettano, inoltre, alla parte attrice le spese di cura sostenute, ammontanti ad € 403,10.

Sulle somme liquidate a titolo di spese sostenute spettano, con decorrenza dall'esborso e fino alla data della presente decisione, la rivalutazione monetaria secondo gli indici istat suddetti nonché gli interessi legali; quest'ultimi vanno calcolati sulle citate somme, rivalutate però anno per anno secondo i citati indici istat, dall'esborso fino alla data della presente decisione.

Alla parte attrice spettano anche le spese di cura che necessariamente, come accertato dal ctu, dovrà sostenere in futuro.

Si ritiene, sulla base delle argomentazioni del ctu e dei rilievi della parte attrice, di dover determinare le spese mediche future in € 3.600,00 (pari ad € 800,00 per la

ricostruzione parziale dell'elemento dentario fino al 18° anno di età ed ad € 2.800,00 per quattro ricostruzioni successive).

Le spese seguono la soccombenza.

La domanda di garanzia avanzata dal Ministero nei confronti della Carige Assicurazioni spa va accolta.

Il convenuto ha chiesto di essere tenuto indenne dalla terza chiamata in virtù di polizza assicurativa stipulata, oltre che per infortuni in favore degli alunni, anche per la responsabilità civile.

La società chiamata non ha contestato il suddetto assunto e, cioè, che era intervenuta anche la stipula di un contratto di assicurazione per la responsabilità civile (peraltro, prodotto in atti) e si è limitata ad evidenziare i massimali previsti dalla polizza infortuni.

Questi limiti non possono, però, essere estesi all'assicurazione per la responsabilità civile (regolata dalle norme sub settore "B"), in quanto previsti nelle norme che regolano la prima (settore "A").

Ai sensi dell'art. 1917, comma 3°, cc (riprodotto nell'art. 43 delle condizioni generali di polizza – settore "B"), la società assicuratrice va condannata a rifondere al Ministero le spese per resistere in giudizio, nei limiti del quarto della somma assicurata *(nel caso di specie, non superiore)*.


P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa civile promossa, con atto di citazione notificato il 21.9.2006, da e, nella qualità di genitori esercenti la potestà sul figlio minore, nei confronti del Ministero Pubblica Istruzione e con la chiamata in causa della Carige Assicurazioni spa:

- accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna il Ministero Pubblica Istruzione a pagare agli attori, nella qualità di genitori esercenti la patria potestà sul figlio minore _____, la somma di € 7.168,00, oltre agli accessori di cui in narrativa;
- condanna il Ministero Pubblica Istruzione a rifondere alla parte attrice le spese processuali che quantifica in € 3.257,00 di cui euro 198,00 per spese, euro 1.159,00 per diritti di procuratore e euro 1.900,00 per onorari, oltre ad iva, cpa e spese generali; pone a carico del Ministero le spese di ctu;
- condanna la Carige Assicurazioni spa a tenere indenne il Ministero dagli effetti della presente sentenza ed a rimborsargli le spese processuali sostenute che si quantificano in € 1.900,00, di cui € 700,00 per diritti di procuratore e € 1.200,00 per onorari, oltre ad iva, cpa e spese generali.

Così deciso in Catania il 27, 4, 2010

II GIUDICE



Dogantato in cancelleria
Catania, 7.6.2010
IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA
(Dott.ssa Giovanna Cicopardo)